NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **3 gennaio 2022**

Legge di bilancio 1di 5: Le novità fiscali

Legge 234 del 31 dicembre 2021 pubblicata sul SO della GU in pari data.

La Legge, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", è composta di **un articolo di 1.013 commi** e da più allegati e tabelle, qui ci occupiamo, **con la maggior sintesi possibile**, delle novità di maggior interesse.

RICORDA:	Maggiori dettagli nella **Sezione Veicoli Informativi** del nostro sito con l'ultima pubblicazione **La Zanzara Fiscale n.01/2022**

1 - LA RIFORMA DELL'IRPEF

Disposta dal **comma 2**, è stata attuata una revisione rimodulando

scaglioni di reddito ed aliquote;

detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.

Dell'avvenuto cambiamento ci eravamo già occupati nella nostra News del 29 dicembre u.s. alla quale rimandiamo per maggiori dettagli, qui ci limitiamo a riportare la tabella delle nuove aliquote IRPEF in vigore **dal 1° gennaio 2022**.

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	**23%**	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	**25%**	3.450,00 + 25% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 50.000 euro	**35%**	6.700,00 + 35% sul reddito che supera i 28.000,00 euro
oltre 50.000 euro	**43%**	14.400,00 + 43% sul reddito che supera i 55.000,00 euro

2 - Trattamento integrativo redditi da lavoro dipendente (ex bonus Renzi)

Il **comma 3** modifica il bonus da 100 euro sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, viene disposta **la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus**.

La norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE
Bonus 100 euro spetta: • fino a 15.000 euro • nella fascia di redditi 15.000-28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni	Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di reddito

Una nota di colore (diciamo):

FARE ATTENZIONE, PREGO!

A dimostrazione di quanto siano chiare e leggibili le norme si riporta l'esatta stesura delle condizioni che devono verificarsi:

"*a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re□pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con□tratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 d□cembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda*"

3 - Esclusione dall'IRAP per le persone fisiche

Il **comma 8** dispone che dal periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (quindi dal 1° gennaio 2022) l'**Imposta Regionale sulle Attività Produttive** (**IRAP**) non è più dovuta dalle persone fisiche.

La novità riguarda quindi:

imprenditori commerciali in ditta individuale;
esercenti arti e professioni.

4 - Ulteriori modifiche alla disciplina del patent box

Quando si parla di un sistema di agevolazioni il legislatore non trova pace e modifica incessantemente la disciplina di riferimento, seppur modificata dal recente Decreto fiscale (**DL 146/2021**) ulteriori disposizioni sono state aggiunte **dai commi 10 e 11** della legge di Bilancio 2022.

In sintesi:

viene elevato **dal 90 al 110%** la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili ma è ristretto il novero dei beni agevolabili;
la nuova disciplina si applica alle **opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso** alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
è consentito ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire **sia del nuovo patent box**, **sia del credito d'imposta** per le spese di ricerca e sviluppo:
modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario con riferimento ad anni antecedenti al 2022;
introdotto un meccanismo di cosiddetta **recapture** in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

SCHEDA: Cosa è il patent box

Il patent box è un **regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d'impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019 - "decreto crescita"), i soggetti che optano per il regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l'amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo. A tal fine, devono predisporre un'idonea documentazione secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, e comunicare il possesso della stessa nella dichiarazione dei redditi.

(*fonte Agenzia Entrate*)

5 - Ulteriore differimento per plastic tax e sugar tax

Il **comma 12** posticipa al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore delle due imposte giaà posticipate più volte.

6 - Prodotti per l'igiene femminile non compostabili: IVA al 10%

Il **comma 13** è dedicata alla cosiddetta Tampon Tax, l'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene femminile.

Nello specifico vengono assoggettati ora all'**aliquota IVA del 10%** i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile. L'aliquota previgente era qyella ordinaria del 22%

Riassumiamo in tabella:

Prodotti per la protezione dell'igiene femminile **compostabili o lavabili** e le **coppette mestruali**	Aliquota IVA del 5 %
Prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile **non compostabili o lavabili**	Aliquota IVA del 10 %

7 - Esenzione bollo su certificazioni digitali

Il **comma 24** estende anche all'anno 2022 (era prevista per il solo 2021) l'esenzione dell'**imposta di bollo** e dei **diritti di segreteria** per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica

8 - Detassazione IRPEF redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Il **comma 25** estende all'anno di imposta 2022 l'esenzione ai fini Irpef e delle relative addizionali, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 , dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da:

- **coltivatori diretti**;
- **imprenditori agricoli professionali** (**IAP**) iscritti nella previdenza agricola.